



COMUNE di OLEVANO ROMANO

Provincia di Roma

DISCIPLINARE TECNICO COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1 - Metodi di compostaggio ammessi.

1.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tasa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

- Cumulo;
- Cassa di compostaggio in legno con aerazione e facile rivoltamento;
- Concimaia o Buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
- Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale);

1.2. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

2 - Materiali da compostare — “frazione umida”.

- bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
- fiori recisi appassiti, piante domestiche;
- pane rafferma o ammuffito, gusci d'uova;
- fondi di caffè, filtri di tè;
- sfalci d'erba, foglie, paglia ecc.
- rametti, trucioli, cortecce e patate in piccole quantità;
- piccole quantità di cenere di legna;
- fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette (non colorati e non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere);
- avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (in quantità congrua).

3 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tasa rifiuti per il compostaggio domestico.

3.1 Con l'istanza di riduzione della tasa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco al punto 2, tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

3.2. La riduzione della tasa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di domicilio/residenza anagrafica del come stabilito dal Regolamento Tariffa Rifiuti per l'applicazione della tasa Rifiuti.

3.3. Il Compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e dovrà avere carattere continuativo e non occasionale per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile.

3.4. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di riduzione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio,

orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza.

Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

3.5 Periodicamente saranno effettuati controlli, anche a campione, atti a verificare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale dalla stessa appositamente incaricato.

3.6 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata e si procederà al recupero retroattivo della tassa con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, oltre ad interessi.

Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

3.7 Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di carta e cartone e plastica: porta a porta.

La frazione umida in esubero rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere smaltita autonomamente presso l'isola ecologica.

3.8 Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra privati.

4 - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia.

4.1. L'istanza di riduzione va presentata mediante apposito modello, allegato al presente disciplinare, ed il beneficio sarà accordato a partire dal bimestre solare successivo alla data di presentazione e avrà validità anche per gli anni successivi fino alla permanenza delle condizioni che hanno generato la richiesta.

4.2 Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento.